



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia 22 - 20124 Milano

Telefono: +39 02 73.810.79; Telefax: +39 02 733.342

www.assogas.it - segreteria@assogas.it

Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 133/2015

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Documento per la consultazione n. 421/2015/R/eel

**"Riforma delle tutele di prezzo nel mercato *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale –
Prima fase della *roadmap* – clienti finali di energia elettrica non domestici"**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS
Milano, 30 Settembre 2015**



CONFINDUSTRIA

Osservazioni di carattere generale

ASSOGAS, prima di entrare nel merito degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione in esame, intende esprimere il proprio apprezzamento per la scelta del Regolatore di definire una *roadmap* al fine di accompagnare nel mercato libero con l'opportuna gradualità i clienti finali serviti nei regimi di tutela. A tal riguardo, tuttavia, in considerazione dei lavori parlamentari in corso relativamente al disegno di legge in tema di concorrenza, ci preme evidenziare la necessità di ipotizzare, sin dal processo in esame volto alla definizione di eventuali servizi transitori, una loro durata complessiva per la generalità dei clienti non eccedente i termini che saranno delineati dalla legge risultante dai lavori citati¹.

Osservazioni di carattere puntuale

Opzione 0. Nessun Intervento

Come segnalato in premessa, si concorda con l'Autorità circa l'opportunità di accompagnare il cliente finale attraverso un percorso di emancipazione che gli permetta di avvicinarsi gradualmente alle dinamiche del mercato libero. Pertanto, non si ritiene che l'opzione 0 sia la scelta più opportuna in quanto non traguaderebbe alcuno degli obiettivi specifici definiti dal Regolatore al capitolo 5 del DCO in esame, e condivisi dalla scrivente nei loro termini generali.

Opzione 1. Modifica delle condizioni di erogazione del servizio di Maggior Tutela

Con particolare riferimento all'opzione 1, si rileva come le misure in essa descritte, pur comprendendo novità interessanti in termini di meccanismi di formazione del prezzo al cliente finale fornito nel regime di Maggior Tutela, non siano sufficienti a consentire un passaggio graduale verso la totale apertura del mercato. Si nutrono inoltre forti perplessità circa la proposta formulata dal Regolatore in merito all'estinzione automatica del contratto di Maggior Tutela senza necessità di recesso. Più in particolare, pur non ritenendo necessario ricorrere alle formalità del recesso contrattuale, sarebbe comunque opportuno che fosse data apposita informativa al fornitore uscente (l'esercente la Maggior Tutela) contestualmente all'avvio delle procedure dello *switching*.

Opzione 2A.1. Modifica delle condizioni di erogazione del servizio e passaggio volontario al mercato – Gestione decentralizzata

Tra le varie alternative illustrate, l'opzione 2A.1 è a nostro avviso quella da preferire, in considerazione della maggiore vicinanza del servizio della Tutela SIMILE alle dinamiche del mercato libero (accesso su base volontaria e utilizzo dei normali canali di commercializzazione) e, al contempo, della "gradualità" garantita dai suoi elementi costitutivi (quale la modalità di definizione "regolata" delle condizioni economiche applicate). Di seguito, ci occuperemo pertanto di analizzare nel dettaglio gli elementi caratterizzanti dell'opzione, così da individuarne eventuali criticità e suggerire possibili soluzioni.

Per quanto attiene al servizio di Maggior Tutela, le cui condizioni di accesso dovrebbero variare allineandosi a quelle di un puro servizio di ultima istanza, riterremmo opportuno che fosse introdotto un disincentivo alla permanenza al suo interno attraverso un innalzamento graduale nel tempo del livello delle condizioni economiche applicate (la definizione dei prezzi applicati in Tutela SIMILE dovrebbe comunque avvenire al netto dell'importo previsto quale incentivo all'abbandono del regime). Il maggiore importo versato dai clienti finali potrebbe esser quindi attribuito ad un conto della CCSE volto a sanare le inefficienze del mercato. In questo modo si assisterebbe ad una reale promozione del servizio di Tutela SIMILE, ritenuto dalla scrivente un utile passo per la capacitazione del cliente finale. Entrando nel merito del servizio di Tutela SIMILE, concordiamo, come detto, con l'ipotesi di accesso volontario che, oltre a rappresentare un elemento di continuità con il mercato libero verso

¹ Stanti le tempistiche attualmente riportate nel relativo disegno di legge, la cessazione della definizione transitoria dei prezzi, e di ogni servizio ad essa assimilato, dovrebbe avvenire entro il 1° Gennaio 2018.

cui il sistema energetico tende, garantisce una adeguata gradualità sia per i clienti (che autonomamente possono valutare l'opportunità di continuare ad usufruire, seppure a prezzi progressivamente più elevati e per un periodo di tempo limitato, del servizio di Maggior Tutela), sia per il sistema (consentendo una "diluizione" nel tempo dei processi di *switching*). Proprio in tal senso, anche in considerazione di quanto detto in premessa, si rileva l'opportunità di garantire l'accessibilità a tale meccanismo a tutti i clienti di Maggior Tutela nel più breve tempo possibile.

Riteniamo, tuttavia, quantomeno anacronistica la previsione non auspicata che un cliente finale servito nel mercato libero al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni possa accedere nuovamente al regime "tutelato" per un periodo limitato (1 anno). In considerazione della prossima abolizione dei regimi di tutela di prezzo, la Tutela SIMILE dovrebbe infatti garantire la gradualità del passaggio al libero e non rappresentare una ulteriore regressione rispetto alle normali dinamiche di mercato. In linea con quanto detto, riterremmo opportuno fosse precisato che, nel caso di sottoscrizione di un contratto di Tutela SIMILE con un operatore, al termine del periodo contrattuale definito dalla regolazione non sia possibile per lo stesso cliente sottoscrivere ulteriori contratti di Tutela SIMILE con operatori differenti. Si rimanda inoltre a quanto detto rispetto all'opzione 1 per quanto attiene alle proposte illustrate dal Regolatore con riferimento al recesso contrattuale.

Con particolare riferimento ai requisiti previsti per l'accesso degli operatori alle procedure di selezione per l'erogazione del servizio, riteniamo condivisibile un controllo in tal senso da parte del Regolatore. Tuttavia, per quanto attiene al requisito ipotizzato dell'assenza di situazioni di inadempimento nei confronti di Terna o delle imprese distributrici, riterremmo opportuno fossero escluse dalla valutazione le ipotesi di ritardi dovuti a cause non imputabili all'utente, coerentemente con quanto previsto dal Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica, di cui alla Delibera 268/2015/R/eel.

Si nutrono, altresì, forti perplessità circa le modalità di valorizzazione del c.d. "tetto individuale" e non si comprende in che momento della procedura di selezione sarà definito. A tal riguardo, in questa prima fase consultiva, si ritiene opportuno segnalare che il numero massimo di clienti che ciascun singolo fornitore potrebbe contrattualizzare nell'ambito del servizio sia uguale per tutti i soggetti che soddisfino i requisiti citati, così da non creare ingiustificate disparità di trattamento tra operatori e consentire ai clienti di scegliere liberamente il proprio fornitore. Tale valore, inoltre, dovrebbe esser definito in misura tale da evitare fenomeni di concentrazione, in un'ottica di opportuna promozione di una pluralità delle offerte nel lungo periodo.

Per quanto attiene alla procedura di selezione degli operatori di Tutela SIMILE, non sono chiari gli orientamenti del Regolatore circa i suoi esiti e, più in particolare, se e in che misura la procedura limiterà ulteriormente rispetto al processo di verifica dei requisiti d'accesso la platea dei soggetti titolati a fornire la Tutela SIMILE. Sulla base delle prime considerazioni svolte, si segnala l'opportunità che la procedura citata sia unica sul territorio nazionale, così da non creare disparità tra clienti finali nell'ambito della definizione di condizioni economiche che, pur appartenenti ad un contratto di libero mercato, sono da intendersi quali strumento di "continuità" con il regime di Maggior Tutela. In coerenza con quanto detto, le condizioni economiche applicate dovrebbero essere indifferenziate per tutti i soggetti erogatori della Tutela SIMILE e, pertanto, il PCV dovrebbe essere ridotto del minore degli sconti offerti dai fornitori (metodo *marginal pricing*). Diversamente, l'utilizzo dello sconto del *bid* potrebbe distorcere la percezione del cliente, portandolo a ritenere erroneamente che la graduatoria eventualmente stilata sulla base di offerte a sconto sul prezzo per la Tutela SIMILE corrisponda ad una classifica dei venditori più efficienti del mercato libero. Questo errore "di comprensione" potrebbe quindi condizionare le sue valutazioni al momento dell'abbandono della Tutela SIMILE in favore del mercato libero "puro". Inoltre, nell'ottica di differenziazione delle proposte e di complessità dei servizi offerti nel mercato libero, la scelta dell'operatore di Tutela SIMILE, che dovrebbe servire a formare il cliente, se effettuata sulla base del solo criterio del prezzo (ipotesi quanto più realistica in caso di

pubblicazione di una graduatoria) lo porterebbe all'errata convinzione che, anche nel mercato libero, quello del potenziale risparmio sia l'unico indice di confrontabilità.

In linea con quanto detto, non riteniamo opportuno che nel caso di utilizzo del metodo *marginal pricing*, da noi auspicato per le ragioni appena espresse, sia pubblicata alcuna graduatoria sulla base delle offerte di sconto presentate. Il posizionamento dei fornitori in graduatoria, infatti, oltre a non corrispondere ad un differente sconto applicato ai clienti finali, non sembrerebbe rappresentare un significativo indicatore dell'efficienza del venditore partecipante alla procedura di selezione, in quanto "contaminato" dalla consapevolezza dello stesso che il PCV da applicare sarà comunque scontato del *marginal price*. Piuttosto, potrebbe esser a nostro avviso pubblicato un elenco dei soggetti fornitori con cui dare evidenza dell'eventuale superamento del tetto individuale. Cogliamo infine l'occasione per segnalare come, al momento, non appaia chiaro quali come il Regolatore intenda calcolare i costi relativi all'attività di approvvigionamento e commercializzazione del fornitore di Tutela SIMILE ossia, se intenda indicizzarli sui costi dell'esercente il servizio di ultima istanza o quelli medi degli esercenti la Tutela SIMILE.

In linea con lo spirito di propedeuticità verso il mercato libero, si ritiene pienamente condivisibile quanto proposto dal Regolatore circa la possibilità che un fornitore del servizio di Tutela SIMILE possa rifiutarsi di contrattualizzare un cliente le cui caratteristiche non risultino compatibili con la propria offerta.

Si coglie infine l'occasione per segnalare sin da ora l'opportunità che sia previamente definito nel dettaglio cosa accadrà nel caso un cui:

- a) un cliente non abbia scelto il proprio operatore nel libero mercato al momento della cessazione della disciplina transitoria di definizione dei prezzi;
- b) un cliente non abbia stipulato contratti di puro mercato libero entro la scadenza dell'anno di vigenza della Tutela SIMILE.

A tal riguardo, in considerazione del differente regime contrattuale dei servizi dai quali il cliente sarebbe escluso (contratto di mercato libero a condizioni economiche regolate – Tutela SIMILE – e contratto regolato inquadrabile nell'ambito del servizio universale – Maggior Tutela), sono a nostro avviso ipotizzabili soluzioni differenziate. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi a) il cliente sarebbe servito nell'ambito del servizio di ultima istanza. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi b), il venditore, sulla base della facoltà espressamente concessagli ai sensi del contratto di Tutela SIMILE sottoscritto dal cliente finale, potrebbe effettuare una variazione unilaterale proponendo una conversione in un puro contratto di mercato libero. Qualora il cliente intenda recedere unilateralmente dal contratto così modificato avvalendosi della facoltà concessagli dalla disciplina vigente in materia di variazione unilaterale ma, al contempo, non sia in grado di stipulare un contratto di mercato libero con un altro fornitore entro i termini previsti, sarebbe comunque trasferito al servizio di ultima istanza.

<i>Opzione 2A.2. Modifica delle condizioni di erogazione del servizio e passaggio volontario al mercato – Gestione centralizzata</i>
--

Con riferimento all'opzione 2A.2, pur rinvenendo alcuni degli elementi virtuosi di cui all'opzione 2A.1, riteniamo come la definizione di una piattaforma centralizzata in cui confrontare i venditori e, al contempo, stipulare con gli stessi un contratto di fornitura, comprenda in sé dei difetti "congeniti", quale l'esclusione dal meccanismo "capacitante" dei soggetti privi di conoscenze informatiche, che, a nostro avviso, potrebbero beneficiare maggiormente della procedura di transizione delineata, a scapito dell'auspicata gradualità nella transizione e della capacitazione di tali clienti.

Inoltre, volendo concentrare la nostra analisi sulle valutazioni che, secondo il Regolatore, determinerebbero una preferenza rispetto all'opzione 2A.1, rileviamo quanto segue:

- innovazione dei meccanismi di tutela di prezzo per i piccoli consumatori – in considerazione dell'equiparazione delle due opzioni per quanto attiene alle

condizioni economiche applicate nell'ambito della Tutela SIMILE, non si comprendono le ragioni per le quali il Regolatore esprima una preferenza per l'opzione 2A.2 rispetto al raggiungimento dell'obiettivo in esame;

- promozione della concorrenza tra i fornitori nel mercato libero – rileviamo come i piccoli operatori possano trarre maggior vantaggio dall'utilizzo dei classici canali di commercializzazione, in grado di meglio rappresentare le proprie realtà aziendali, favorendo in tal modo una reale concorrenza;
- capacitazione dei consumatori – in aggiunta a quanto segnalato in premessa al quesito, riteniamo come un sistema di selezione centralizzato potrebbe risultare fortemente limitante sotto il profilo della formazione del cliente in vista del successivo ingresso nel mercato libero.

In tal senso, anche in considerazione delle tempistiche di implementazione più lunghe e dei costi più elevati connessi all'opzione in esame, riteniamo la stessa non percorribile e chiaramente non compatibile, sin da subito, con i tempi previsti per il venir meno del regime di tutela.

Opzione 2B. Modifica delle condizioni di erogazione del servizio e passaggio automatico al mercato

Infine, per quanto attiene all'opzione 2B, nutriamo forti perplessità circa l'opportunità di creare un meccanismo transitorio che confermi l'impossibilità di scelta da parte del cliente finale, del proprio fornitore. Si ritiene inoltre che il processo, qualora implementato, possa determinare con ogni probabilità fenomeni di reclamo (assimilabili nelle motivazioni alla fattispecie dei contratti non richiesti) nonché di *switch-back*, in considerazione del suo carattere automatico. In tal senso, gli "sforzi" fatti dagli operatori per acquistare lotti di clienti (le cui modalità di formazione non risultano chiare al pari delle informazioni che sarebbero conoscibili *ex-ante*) e dal sistema per pianificare apposite procedure d'asta sarebbero del tutto vanificati.

Auspiciando che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

ASSOGAS
Associazione Nazionale Industriali
Privati Gas e Servizi Energetici

Ing. Marta Bucci
Direttore Generale
